Rif. E. Modello di verbale d'ispezione PON 2022 per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

VERBALE DI ISPEZIONE n._____/2022 (identificare con PR/N. progressivo)

Il giorno …… del mese di …… dell'anno 2022 alle ore… ..... ,

il/i sottoscritto/i… ..... ,

in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con decreto MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo MATTM n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", su incarico ricevuto da ARSIAL con atto ...../2022 del ……, ha/hanno effettuato l'ispezione per l'accertamento di eventuale coltivazione di MAIS MON 810 geneticamente modificato, in forza:

- del divieto di coltivazione introdotto con l'adeguamento dell'ambito geografico, di cui all'art. 26-ter del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, stabilito:
  - ✓ dall'autorizzazione rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione Europea che modifica l'ambito geografico della autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810.

1 L'ispezione è stata effettuata in presenza di: Titolare/Affittuario… ..... o suo delegato…..... (munito di regolare delega da allegare)

Nome……Cognome……

nato a……il……

residente in……Via/Piazza……

Documento Identità……

Denominazione Azienda……

C.F./P.IVA ……

Tel/Email ……

PEC……

2. Coltivazione di:..... **GM**

in atto Fase 1) semina..... 2) fioritura..... 3) raccolta .....

conclusa.....

3. Ubicazione della coltivazione: **NON** coerente con il fascicolo aziendale aggiornato al .....

Estremi catastali: Comune.....Foglio.....P.lla.....

Eventuale rilevamento con GPS.....

4. Estensione della coltivazione (ettari): .....

5. Campionamento (verbale di campionamento n°. ..... /2022):

Campionamento di semente[1].....

Campionamento di parti di pianta: .....

Altri campionamenti: .....

6. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento.....

articolo della violazione accertata.....

eventuale pagamento in misura ridotta.....

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica.....

Cartacea/Informatica: .....

Osservazioni

[1] Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 "Metodi ufficiali di analisi delle sementi"

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale POR-OGM 2022 (D.G.R. n. 560 del 14/7/2022) sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal D.Lgs. 227/2016, del D.M. del MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e campionamento sono coordinate dalla Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Servizio Fitosanitario Regionale ed eseguite da ARSIAL tramite gli ispettori nominati con Decreto del MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., su designazione della Regione Lazio. Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM), per la Regione Lazio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) - Laboratorio di Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente Modificati.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri tra cui l'Italia hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122). Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

L'attività di vigilanza e controllo, svolta tramite ispezioni effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, prevede:

1. il campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e delle Procedure ARSIAL;
2. la redazione del modello verbale di ispezione comprensivo di modello/i prelievo campione.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di violazione dei divieti di coltivazione sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Il supporto tecnico-scientifico per le ricerca di OGM è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2022. La nota, redatta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) - Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO).

Dal campione globale (preso in campo) il Laboratorio incaricato, predispone le aliquote per la formazione dei campioni finali necessari da identificare con sigillo di garanzia univoco e destinate a:

analisi di prima istanza da eseguirsi entro non oltre n. 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del campione al laboratorio;

campione finale riservato al responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante, nel caso ne faccia richiesta, per l'effettuazione di ulteriore analisi presso laboratorio accreditato di propria fiducia: tale analisi non sostituisce in nessun caso le analisi di revisione e l'onere delle spese sostenute è a carico dell'interessato;

analisi di revisione da effettuarsi su richiesta del responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante presso la struttura pubblica competente; in conformità con quanto previsto dal Reg. UE/2017/625, l'onere delle spese sostenute per tale analisi è a carico dell'interessato;

analisi varietale, nel caso si ritenga necessaria la verifica della varietà dichiarata dal operatore, a seguito di riscontro positivo agli OGM dalle analisi di prima istanza;

campione finale di riserva a disposizione di chi, per legittimo interesse, ne faccia richiesta;

campione finale di riserva a disposizione dell'autorità giudiziaria per ogni eventuale contenzioso.

Nel caso in cui le analisi di prima istanza non rilevino la presenza di OGM e l'accertamento documentale risulti conforme, ARSIAL entro 30 gg dalla data di ricezione del certificato di analisi, comunica all'interessato il risultato e la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui le analisi di prima istanza rilevino la presenza di OGM, ARSIAL entro 30 gg, notifica all'interessato e agli eventuali contro-interessati, tramite PEC, il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio, procedendo ad acquisire dall'azienda la documentazione per la rintracciabilità del materiale campionato, se non precedentemente acquisita.

La valutazione degli esiti positivi sarà effettuata secondo le seguenti indicazioni: in presenza di riscontri oggettivi a supporto di violazione del divieto di coltivazione di mais MON810, il RUP redige il Verbale di accertamento e contestazione, trasmesso tramite PEC, al trasgressore/obbligato in solido, alle autorità competenti interessate e ad eventuali contro-interessati.

Il trasgressore/obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di accertamento e contestazione, può:

a) entro **15 gg,** richiedere istanza di revisione di analisi da inviare a mezzo PEC ad ARSIAL; il costo delle analisi di revisione è a carico dell'interessato che ha facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico allo svolgimento delle analisi;
b) entro **30 gg**, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione (art.18 Legge 689/81);
c) **alternativamente,** effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, Legge 689/81) **entro 60 gg dalla contestazione**

della violazione.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui il trasgressore presenti istanza di revisione di analisi i termini di cui ai punti **b)** vengono interrotti, in quanto il certificato delle analisi di revisione ha valore di contestazione ai sensi del combinato disposto degli art. 14 e 15 della Legge 689/81.

- A fronte di esito positivo dell'analisi di revisione (risultato concordante con le analisi di prima istanza), il trasgressore/obbligato in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla notifica dell'analisi di revisione (art. 16 della legge 689/1981).
- A fronte di esito negativo dell'analisi di revisione (risultato discordante rispetto alle analisi di prima istanza), il RUP comunica all'interessato la chiusura del procedimento rimborsando d'ufficio l'onere sostenuto per l'analisi di revisione.

La domanda di richiesta delle analisi di revisione, da inviare per PEC, va redatta su carta intestata, dove siano indicati la partita IVA, la ragione sociale e la sede legale del richiedente. La quietanza del pagamento deve essere allegata all'istanza di revisione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività o al RUP del presente verbale:

SANDRA DI FERDINANDO ARSIAL Via R. Lanciani 38 - 00162 Roma tel. 06/86273466-451 e-mail: ogm@arsial.it PEC arsial@pec.arsialpec.it	Recapiti degli ispettori: _____ _____ _____

Il sottoscritto.....dichiara di VOLERE/NON VOLERE assistere alla formazione dei campioni finali che saranno preparati presso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT).

In caso affermativo si provvederà a comunicare a mezzo PEC, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora di preparazione dei campioni finali.

Si impegna altresì a conservare ed esibire su richiesta la documentazione relativa alla tracciabilità del materiale campionato utilizzata (fatture di acquisto della semente, documenti di trasporto (ddt), certificazione ENSE e/o di analogo organismo certificatore, dichiarazione di esenzione di OGM della semente (presente sul ddt, o sulla fattura d'acquisto, o sul cartellino del produttore, o sul cartellino di certificazione dell'ente, planimetria catastale).

Il presente verbale compreso eventuale modulo di campionamento, redatto in triplice copia e debitamente firmato dagli ispettori (una copia deve essere consegnata al titolare/delegato del sito di ispezione e da questi controfirmata; un'altra al laboratorio di analisi destinatario dei campioni e controfirmata dal responsabile del laboratorio che prende in carico i campioni) è costituito da n. 4 pagine e dai seguenti allegati:

- **n..... modello/i prelievo campione redatto anch'esso in triplice copia debitamente firmato;**
- **planimetria relativa al terreno oggetto di campionamento debitamente firmata dagli ispettori e dal titolare/delegato;**

Fatto, letto e sottoscritto nel comune di_____località _____

alle ore_____del _____

L'/Gli ispettore/i

N. REGISTRO – Nome Cognome

_____

N. REGISTRO – Nome Cognome

_____

Il titolare dell'azienda

_____

Persona delegata

_____